



Convenzione ai sensi dell'art.14 D.Lgs 276/2003

La finalità.

La Legge n. 68/1999 (di seguito L. 68/1999) prescrive l'obbligo di avere alle proprie dipendenze una certa quota di lavoratori con disabilità, più o meno ampia in base all'organico aziendale: dall'insorgenza di tale obbligo, l'Azienda ha 60 giorni di tempo per rendersi adempiente (art. 3 e art. 9 L. 68/1999). In alternativa all'assunzione diretta è possibile, nello stesso termine, la sottoscrizione di una Convenzione con una Cooperativa Sociale di tipo B (o un Consorzio di Cooperative o un'Impresa Sociale) e la Provincia di Cremona, favorendo così l'integrazione lavorativa di persone disabili con particolari difficoltà, dipendenti della Cooperativa o dell'Impresa sociale.

Chi ne può fare richiesta.

Le Aziende obbligate o, comunque, interessate all'inserimento lavorativo di persone con disabilità insieme a una Cooperativa Sociale di tipo B, iscritta da almeno 3 anni nell'Albo Regionale, un Consorzio di Cooperative o un'Impresa Sociale. Per ulteriori dettagli consultare la Convenzione Quadro della Provincia di Cremona reperibile sul sito internet riportato nel riquadro sottostante.

Caratteristiche della Convenzione art. 14.

In base a tale Convenzione, le Aziende soggette agli obblighi della L. 68/1999 possono adempiere ai propri obblighi attribuendo commesse di lavoro alle Cooperative Sociali di tipo B, ai loro Consorzi o Imprese Sociali; tali soggetti, conseguentemente, impiegano personale con disabilità per l'adempimento della commessa. I lavoratori sono conteggiabili nella quota d'obbligo dell'Azienda anche se formalmente il datore di lavoro è la Cooperativa Sociale di tipo B, Consorzio o Impresa Sociale. La commessa deve essere coerente con le capacità lavorative della persona disabile impiegata e il rapporto è regolamentato da un apposito accordo scritto.

La Convenzione, tuttavia, consente una copertura solo parziale della quota di assunzioni obbligatorie prescritte dalla legge: per la determinazione del numero massimo di lavoratori deducibili in Convenzione art. 14 rileva, in particolare, l'adesione dell'Azienda a un'Associazione datoriale aderente all'accordo quadro provinciale (per l'elenco delle Associazioni aderenti consultare il sito internet riportato nel riquadro sottostante).

Particolare attenzione va posta nella determinazione del valore della commessa che deve almeno coprire i costi sostenuti dalla Cooperativa Sociale di tipo B, Consorzio o Impresa Sociale (costi di produzione e costi dei lavoratori conformi al CCNL della Cooperazione sociale o da quello comunque applicabile).

Le Convenzioni sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, secondo i criteri definiti da Regione Lombardia.

Dall'11 Gennaio 2021 è operativa in provincia di Cremona la nuova Convenzione Quadro art. 14, sulla base di un modello comune a tutte le Province lombarde, approvato da Regione Lombardia con deliberazione n. 2460 del 18/11/2019, reperibile sul sito internet riportato nel riquadro sottostante.

Durata e rinnovi.

La Convenzione ha una durata pari al contratto di affidamento della commessa contenuto nell'apposito accordo scritto di durata, comunque, non inferiore a 12 mesi e non superiore a 5 anni. La Convenzione è rinnovabile con richiesta da presentarsi 60 giorni prima della scadenza.

I contratti di lavoro stipulati in adempimento all'accordo devono avere durata minima iniziale di 12 mesi.

Inadempimento della Convenzione e sostituzione del lavoratore con disabilità.

Qualora entro 60 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione la commessa non sia stata avviata o le persone non siano state assunte, la Convenzione potrà essere dichiarata decaduta dalla Provincia.

Qualora, durante l'esecuzione della commessa, i rapporti di lavoro instaurati vengano anticipatamente risolti, la Cooperativa dovrà sostituire i lavoratori con disabilità entro 60 giorni.

Procedura.

Il datore di lavoro che intende usufruire della Convenzione deve presentare richiesta seguendo la procedura reperibile sul sito internet riportato nel riquadro sottostante.

L'istanza va inoltrata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Azienda e della Cooperativa/Consorzio/Impresa, anche tramite PEC all'indirizzo protocollo@provincia.cr.it.

Il contratto di affidamento della commessa, contenuto nel separato accordo scritto, deve essere sottoscritto prima o contestualmente all'assunzione del lavoratore.



Convenzione ai sensi dell'art.14 D.lgs 276/2003

Supporto amministrativo e preselezione dei candidati.

La Provincia di Cremona, tramite i propri uffici del Collocamento Mirato, affianca l'Azienda impegnata nell'adempimento degli obblighi di legge garantendo consulenza e supporto amministrativo. Le Cooperative Sociali/Consorzi/Imprese Sociali e le Aziende interessate possono, inoltre, fruire del servizio di preselezione e invio delle candidature forniti dalla Provincia attraverso i Centri per l'Impiego territorialmente competenti.

Vantaggi.

In sintesi, la Convenzione presenta i seguenti vantaggi:

- gestione amministrativa del rapporto di lavoro della persona disabile a carico della Cooperativa/Consorzio/Impresa Sociale;
- riconoscimento dei lavoratori con disabilità assunti nella quota d'obbligo dell'Azienda committente;
- tutoraggio assicurato dalla Cooperativa/Consorzio/Impresa Sociale.

CONTATTI **Sito internet:**

www.provincia.cremona.it seguendo il percorso:
"Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro per i Disabili - Per le Aziende - Convenzioni art. 14".

Servizio consulenza aziendale:

Contatti: Tel. 0372 406660 - 0372 406536
collocamento.disabili@provincia.cremona.it